

Giurisdizione: Italiana

Argomento: Asilo/Protezione umanitaria

Ambito: Amministrativo - **Competenza:** Consiglio di Stato

Data: 26/11/2007

Sintesi della decisione:

È illegittimo il silenzio serbato dall'Amministrazione sulla istanza del cittadino turco di etnia curda volta ad ottenere un permesso di soggiorno, come disposto in via cautelare dal giudice ordinario, nell'attesa della conclusione del giudizio di merito instaurato a seguito del diniego del riconoscimento dello status di rifugiato. Sussiste la competenza del G.A., in quanto la controversia ha come oggetto esclusivo il compimento di un'attività conseguente alla pronuncia del giudice competente, attività che si sostanzia nell'adozione di un provvedimento amministrativo.

Consiglio di Stato, Sez. VI, Decisione n. 6044 del 26 novembre 2007, Pres. Ruoppolo, Rel. Atzeni. S.A. – Ministero dell'interno, Questura di Roma.

Massima e/o decisione:

Sul ricorso n. 5414/2007 proposto dal sig. S. A., rappresentato e difeso dagli avv.ti Liliana Farronato ed Aureliana Pera presso lo studio dei quali in Roma, via Ortigara n. 10, è elettivamente domiciliato;

contro

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica e la Questura di Roma in persona del Questore in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati; per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo per il Lazio, Sezione II quater, n. 2729/2007 in data 28 marzo 2007, resa inter partes;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale dello Stato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla camera di consiglio del 9 ottobre 2007 relatore il Consigliere Manfredo Atzeni. Uditi l'avv. Vaccari per delega dell'avv. Farronato e l'avv. Pera;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso al Tribunale Amministrativo per il Lazio il sig. S. A., cittadino turco, impugnava il silenzio rifiuto opposto dalla questura di Roma all'istanza, presentata il 15/5/2006, volta ad ottenere il permesso di soggiorno temporaneo di cui all'art. 1, secondo comma, del D.P.R. 136/1990 ovvero il permesso di soggiorno temporaneo di cui all'art. 5, terzo comma, dello stesso D.P.R., in combinato disposto con l'art. 19 del D. Lgs. 286/1998.

Riferiva di essere fuggito dal paese di origine essendo perseguitato a causa della sua appartenenza all'etnia curda, di avere chiesto alle autorità italiane il riconoscimento dello status di rifugiato, che gli è stato negato, e di avere impugnato il suddetto diniego di fronte al Tribunale di Roma il quale, in composizione monocratica, con provvedimento ex art. 700 c.p.c. su conforme parere del pubblico ministero lo ha autorizzato a permanere nel territorio dello Stato fino all'esito del giudizio di merito.

Sulla base del predetto provvedimento cautelare ha chiesto al Questore di Roma il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui all'art. 1, secondo comma,

del D.P.R. 136/1990 ovvero del permesso di soggiorno temporaneo di cui all'art. 5, terzo comma, dello stesso D.P.R., in combinato disposto con l'art. 19 del D. Lgs. 286/1998.

Non avendo ottenuto riscontro ha proposto il suddetto ricorso, lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 21 bis della legge 1034/1971 e dell'art. 2 della legge 241/1990, nonché delle disposizioni normative sopra richiamate.

Con la sentenza in epigrafe i primi giudici hanno dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Avverso la predetta sentenza il sig. S. A. propone l'appello in epigrafe, affermando la giurisdizione del giudice amministrativo e ribadendo le proprie argomentazioni a sostegno dell'istanza.

Si è costituita in giudizio l'Avvocatura Generale dello Stato chiedendo il rigetto dell'appello.

DIRITTO

La presente controversia rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.

Nella specie non viene posto in discussione il diritto dell'appellante al riconoscimento dello status di rifugiato ovvero del suo diritto all'asilo politico; la relativa causa, infatti, è stata correttamente proposta di fronte all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Nel presente procedimento si discute esclusivamente dell'attuazione del provvedimento con il quale il Tribunale di Roma in composizione monocratica su conforme parere del pubblico ministero ha autorizzato l'appellante a rimanere nel territorio nazionale, nella pendenza di quel giudizio.

L'appellante ha chiesto all'autorità amministrativa il rilascio di permesso di soggiorno temporaneo, non ottenendo alcun riscontro; ha quindi adito il Tribunale Amministrativo per il Lazio per ottenere tutela avverso il silenzio.

I primi giudici hanno ravvisato il proprio difetto di giurisdizione.

Tale conclusione non può essere condivisa in quanto la controversia ha come oggetto esclusivo il compimento di un'attività conseguente alla pronuncia del giudice competente, attività che si sostanzia nell'adozione di un provvedimento amministrativo.

Pertanto, giustamente l'appellante ha impostato il procedimento per evidenziare l'inadempimento dell'amministrazione sull'obbligo di provvedere sulla sua domanda, concernente l'attuazione di un provvedimento giurisdizionale (peraltro non avente forza di giudicato, per cui giustamente non è stato proposto ricorso per l'ottemperanza).

L'attuazione della suddetta pronuncia si sostanzia, occorre ribadirlo, nell'adozione di un provvedimento amministrativo, riguardo alla cui adozione il giudice ordinario non dispone di poteri coercitivi.

Di conseguenza, spetta a questo giudice il compito di verificare la fondatezza della domanda di cui si discute, nei limiti in cui ciò gli è consentito, essendo estranei alla controversia tutti i profili attinenti ai diritti vantati dall'appellante.

Nel merito, non vi ha dubbio sul fatto che l'appellante abbia presentato l'istanza di cui si tratta alla Questura di Roma sulla base di un fatto legittimamente costituito dal provvedimento giurisdizionale favorevole, ottenuto in sede cautelare.

In ulteriore conseguenza, deve essere dichiarato l'obbligo del Questore di Roma di provvedere sull'istanza dell'odierno appellante, rilasciando il permesso richiesto, se non ricorrono elementi ostativi rimasti estranei al presente giudizio, e comunque adottando un atto espresso entro trenta giorni dalla comunicazione della presente decisione.

Decorso il suddetto termine provvederà, in sua vece, il Prefetto di Roma o un

funzionario da lui delegato entro i successivi trenta giorni.

La parziale novità della controversia impone di compensare integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l'appello in epigrafe indicato e per l'effetto accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso di primo grado.

Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2007 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.